



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale Ordinario di Latina  
Sezione II Civile

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio Masone, all'udienza del 11/06/2019, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha emesso, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.3453 / 2018 del R.G.A.C. vertente

- COMUNE DI TERRACINA, in persona del Sindaco p.t.,  
(00246180590)

rappresentato e difeso dall'Avv. IANNETTI MARTINA

Appellante

e

-

rappresentato e difeso dall'Avv. IACOVACCI ROBERTO

Appellato



**Avente ad oggetto:** appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada

### CONCLUSIONI

Per l'appellante: accertare e dichiarare la legittimità del verbale di accertamento impugnato, elevato dalla Polizia Locale di Terracina nei confronti dell'odierno appellato e condannare lo stesso al pagamento delle sanzioni pecuniarie ivi comminate, con conferma, altresì, delle sanzioni amministrative della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio

Per l'appellato: 1) Dichiarare nullo e comunque rigettare l'appello proposto dal Comune di Terracina poiché infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza del GdP Terracina n° 301/17, per i motivi e così come indicato in narrativa.

2) In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario.

### FATTO E DIRITTO

Il Giudice di Pace, accogliendo il ricorso dell'odierno appellato (sia pure con compensazione delle spese di lite), riteneva illegittima la contravvenzione irrogata all'utente per avere superato i limiti di velocità nel tratto di strada SS 7 Appia, variante Montegiove, km 100 – 106.

Riteneva il Giudice di Pace che trattandosi di rilevamento di velocità media (cd. Tutor) i cartelli di preavviso in concreto utilizzati



(che non specificavano che si trattasse di velocità media) erano da ritenersi inadeguati.

Il Comune appellante stigmatizzava l'esegesi normativa compiuta dal primo giudice evidenziando:

- Che la normativa vigente impone esclusivamente di segnalare l'esistenza di un controllo elettronico della velocità, senza alcuna ulteriore specificazione che si tratti di velocità istantanea o media;
- Che, anzi, l'uso di segnalazioni integrative (del tipo "*controllo della velocità' media*") non essendo previste dal codice della Strada e dai suoi regolamenti, sarebbero vietate (come confermato dalla nota 6423 del 23.10.2017 del M.I.T. di risposta a quesito posto dall'Amministrazione odierna appellante);
- Che il Giudice di Pace non avrebbe potuto disapplicare i regolamenti amministrativi.

Si costituiva l'appellato difendendo la correttezza della decisione del giudice di pace e proponendo appello incidentale, ritualmente notificato, sulla compensazione delle spese del primo grado.

Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata per la discussione.

L'appello è infondato.

In primo luogo occorre premettere che *<<In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe"- Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada,*



come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002)>> (Cassazione sez. II, ordinanza n. 5873 dell'08/03/2017).

Quanto alle modalità di segnalazione, l'art. 142 c.6 bis del Codice della Strada (D. L.vo 285 del 1992 e succ. modificazioni) prevede testualmente che *“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”*.

Il D.M. 15.08.2007 disponeva poi che *“I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1 lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colori di fondo proprio del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo”*.

In data 13.6.2017 interveniva il D.M. 282 che, nel disciplinare la *“Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo”*, richiamava espressamente il D.M. del 2007 che, come appena visto, prescrive esclusivamente che si avvisi l'utenza che è in atto un *“rilevamento elettronico della velocità”* (senza necessità di altre specificazioni).

La questione, avente natura assorbente (con conseguente applicazione del principio della c.d. ragione più liquida), a cui deve essere data risposta è se le citate modalità di segnalazione (in cui



viene omessa la specificazione che la velocità viene controllata in modalità “media”) siano rispettose dei dettami del Codice della Strada.

In punto di fatto deve rilevarsi che l'apparecchiatura in esame (tipo tutor) si compone di due punti di rilevamento del passaggio: una porta in ingresso e una porta di uscita posti a distanza immutabile di talché, confrontando orario di entrata e orario di uscita si possa desumere la velocità media.

Ebbene, in mancanza di adeguato preavviso, la “postazione” non può dirsi interamente ben visibile, giacché la visibilità sarà giocoforza limitata alla sola porta di ingresso. Appare quindi evidente che solo un adeguato cartello informativo relativo alla modalità di controllo della velocità media rende la postazione (nel suo complesso intesa) ben visibile.

D'altra parte il sistema di rilevamento della velocità media ha, evidentemente, una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all'eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale.

Appare allora chiaro che, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli utenti, è interesse dell'Amministrazione stessa informarli dell'esistenza di un più esteso monitoraggio della velocità, così da indurre i più indisciplinati al rispetto della velocità per l'intero tratto monitorato, a tutto vantaggio dell'incolumità di tutti gli utenti della strada. Non a caso nella stessa circolare del Ministro dell'interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 Luglio 2017 (c.d. direttiva Minniti) si afferma testualmente, al paragrafo 1.2 quinto capoverso, *che “affinché i sistemi di rilevazione della velocità media possano svolgere al meglio la loro funzione – ivi compresa una vera e propria attività didattica educativa nei confronti dell'utenza stradale (sottolineatura del*



sottoscritto giudice) – *l'azione di controllo deve essere effettuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale*”.

Stando così le cose, appare evidente l'esistenza di un interesse pubblico alla segnalazione di presenza di un controllo della velocità media (per un tratto adeguato) così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato.

Un ulteriore aspetto, non secondario, è dato dal principio di affidamento.

E a tutti noto che il controllo della velocità “media” viene presegnalato (normalmente in ambito autostradale) in modo specifico. Orbene, la presenza di siffatta specificazione (specificazione che, come appena visto, gli stessi enti proprietari avrebbero interesse a fornire così da contenere maggiormente i pericoli legati alla velocità eccessiva) appare in grado di ingenerare nell'utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, infatti, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale (con dicitura facilmente riconoscibile), la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale e potrebbe trarre in inganno l'utente.

Il Comune appellante sostiene tuttavia l'impossibilità normativa di apporre aggiunte ai cartelli di segnalazione, risultandogli inibita la facoltà di specificare che il controllo attenga alla velocità media e non a quella istantanea.

Ebbene il fatto che, ex art. 38 comma 8 codice della Strada, *“È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento”* non può ritenersi impeditivo della facoltà di specificazione che il controllo in atto rileva la velocità media.



Non può non osservarsi che la stessa dicitura “controllo elettronico della velocità” non sia contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada. Essa infatti è stata prevista dal regolamento ministeriale 15.8.2007 e non dal regolamento di attuazione del codice della strada (risalente peraltro al 1992). Se si dovesse interpretare letteralmente l’art. 38 si dovrebbe giungere alla conclusione che neppure la dicitura “controllo elettronico della velocità” è conforme al regolamento.

Più correttamente però si deve ritenere che l’art. 38 del Codice della Strada regolamenti le caratteristiche tecniche e simboliche ma non sia ostativo all’uso di termini strettamente idonei a specificare l’informazione (nel caso di specie è sufficiente l’aggiunta della parola “media” alla segnalazione di controllo elettronico della velocità).

Inoltre, anche se si volesse ritenere l’art. 38 del Codice della Strada ostativo a qualsivoglia specificazione, attesa la coerenza e la chiarezza dell’art. 142 c.6 codice della strada, la conseguenza di tale premessa (ovvero la conseguenza della impossibilità di specificare che si tratti di controllo di velocità media) dovrebbe essere l’impossibilità di utilizzare tale modalità di controllo (proprio perché non adeguatamente segnalabile) e non certo di utilizzare la nuova modalità di controllo omettendo una segnalazione funzionale alla corretta informazione e alla stessa esigenza di prevenzione che l’amministrazione intende perseguire mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici.

Da ciò deriva l’inesistenza di impedimenti normativi all’uso di pannelli integrativi che precisino il significato del segnale.

D’altra parte la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che *“la ratio della preventiva informazione sottesa alla previsione dell’art. 2 D.M.T. 15.8.2007, nella quale si rinviene*



*l'obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione: così Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che l'operato dell'Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25769 del 2013; vedi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 2009).*

La totale novità della questione affrontata (fattispecie questa espressamente prevista dall'art. 92 cpc quale ipotesi di compensazione) induce comunque a compensare integralmente le spese di lite, del doppio grado.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, essendo il ricorso in appello stato introdotto nell'anno 2018 ed essendo la norma applicabile, ai sensi del comma 18, ai procedimenti civili di impugnazione iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'1.1.2013 e entrata in vigore il 31.1.2013).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza n.301/17 del Giudice di Pace di Terracina;



2. Compensa le spese;
3. Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Latina il 11/06/2019

Il Giudice  
Dott. Antonio Masone  
*Firmato telematicamente*

